

Politica di Gestione dei Conflitti di Interesse

Individuazione, gestione e comunicazione dei Conflitti di Interesse

Gestione dei Conflitti di Interesse

INDICE

A - PREMESSA.....	2
1. Normativa di riferimento.....	3
2. Definizioni.....	3
B – LINEE DI INDIRIZZO E PRODURA OPERATIVA	4
1. Funzioni Responsabili e compiti	4
2. Analisi e Valutazioni: Identificazione delle situazioni di Potenziale Conflitto	4
2.1 <i>Criteri minimi per l'individuazione dei conflitti di interesse</i>	5
3. Monitoraggio e Controllo dei conflitti di interesse.....	5
3.1 <i>Inducement</i>	6
4. Gestione dei Conflitti di interesse.....	6
4.1 <i>Tipologie di conflitto effettivo individuate</i>	6
4.2 <i>Presidi organizzativi</i>	7
4.3 <i>Presidi procedurali</i>	7
4.4 <i>Presidi di controllo</i>	8
5. Registro dei Conflitti di interesse	8
6. Reporting e Disclosure.....	9
6.1 <i>Disclosure al cliente e potenziale cliente al dettaglio</i>	9
6.2 <i>Diffusione ai soggetti rilevanti</i>	9
6.3 <i>Evoluzione normativa</i>	9

A - PREMESSA

Obiettivo del presente documento (di seguito anche "Policy") è quello di definire la politica di gestione dei conflitti d'interesse che Banca Popolare del Frusinate (di seguito la Banca) intende adottare per individuare, monitorare e gestire i conflitti di interesse. Esso definisce inoltre i criteri e le procedure da utilizzare per la loro gestione nell'ambito dei servizi di investimento attualmente prestati dalla Banca:

- ricezione e trasmissione di ordini;
- collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- negoziazione per conto proprio (limitatamente alle azioni ed obbligazioni di propria emissione).

La Banca ha l'obbligo di mantenere ed applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli destinate ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti¹. Inoltre, la normativa di riferimento² prevede che la Banca deve:

- fornire al cliente su supporto durevole e con sufficiente dettaglio le informazioni relative ai conflitti di interesse qualora le disposizioni organizzative e amministrative adottate non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del cliente non sia evitato (art. 23,4 del Regolamento congiunto Consob Banca d'Italia)³;
- tenere ed aggiornare regolarmente un registro nel quale sono riportati i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall'impresa o per suo conto, per i quali sia sorto, o nel caso di servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti (art. 26 del Regolamento congiunto Consob Banca d'Italia).

In un'ottica di massima trasparenza sulle procedure adottate, la Banca ha predisposto una descrizione, in forma sintetica, della politica adottata dalla società in materia di conflitti di interesse. Il documento è disponibile presso le Filiali della Banca ed illustrato al potenziale cliente prima della prestazione del servizio di investimento richiesto a cura del Responsabile di Filiale e/o del personale addetto ai servizi di investimento.

Le modalità di individuazione e gestione dei conflitti di interesse descritte nella presente Policy si concretizzano in un insieme di attività e regole che la Banca ha adottato al fine di determinare un processo "virtuoso" che possa rispondere in modo appropriato all'esigenza di salvaguardare l'interesse del cliente. Di seguito si elencano le attività che compongono tale processo:

- *Analisi e valutazione - identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse:* descrive le modalità attraverso le quali la Banca procede alla individuazione delle situazioni di possibile conflitto di interesse, illustrando le tipologie di interessi che consentono la determinazione dei potenziali conflitti;
- *Monitoraggio e controllo delle situazioni di conflitto di interesse:* descrive le modalità attraverso le quali la banca identifica tempestivamente l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse;
- *Gestione dei conflitti di interesse:* descrive i presidi organizzativi, procedurali e di controllo adottati dalla Banca al fine di prevenire e gestire le situazioni di conflitto;
- *Reporting e disclosure:* descrive le condizioni in presenza delle quali è necessario che la Banca comunichi ai propri clienti l'esistenza dei conflitti (disclosure dei conflitti di interesse) e le modalità da adottare per effettuare tale comunicazione. Sono inoltre illustrate le modalità di reporting all'alta

¹ Ex art. 23 Parte 3 Titoli I del Regolamento Congiunto Consob Banca d'Italia del 29 ottobre 2007.

² Regolamento congiunto Consob Banca d'Italia Parte 3, Titolo I. La Banca attualmente non svolge l'attività di ricerca in materia di investimenti pertanto non si applicano le disposizioni di cui alla parte 3 titolo II del citato regolamento.

³ In proposito si precisa che l'informativa prevista, pur dovendo riferirsi a situazioni di conflitto di interesse specifiche, non richiede necessariamente di essere resa in occasione di ogni singola operazione negli strumenti finanziari interessati. Le circostanze di ciascun caso consentono la valutazione delle modalità più appropriate di adempimento dell'obbligo.

direzione delle fattispecie di conflitto individuate nonché le modalità attraverso le quali viene fornita specifica informativa ai soggetti rilevanti.

1. Normativa di riferimento

- **DL1:** direttiva 2004/39/CE di primo livello,
- **DL2:** direttiva 2006/73/CE di secondo livello,
- **RCE:** regolamento 2006/1287/CE
- **RI:** Regolamento Consob Intermediari 16190/2007
- **RC:** Regolamento Congiunto Consob – Banca d'Italia

2. Definizioni

Ai fini del presente documento, si adottano le seguenti definizioni⁴:

- «cliente»: persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi;
- «soggetto rilevante» il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
 - (i). i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta (maggiore o uguale al 5%) possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o promotori finanziari dell'intermediario;
 - (ii). dipendenti della Banca;
 - (iii). persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
- «stretti legami»: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:
 - (i). da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
 - (ii). da un legame di controllo, ossia del legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, par. 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

⁴ Regolamento congiunto Consob Banca d'Italia art. 2 comma 1.

B – LINEE DI INDIRIZZO E PROCEDURA OPERATIVA

1. Funzioni Responsabili e Compiti

Al fine di adempiere ai citati obblighi normativi, la Banca ha assegnato al Responsabile Area Sviluppo e Finanza il compito di:

- individuare, in riferimento ai servizi, alle attività di investimento ed ai servizi accessori prestati da o per conto della Banca, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d'interessi di uno o più clienti. E' comunque previsto l'impegno da parte di tutte le strutture aziendali della Banca interessate a evidenziare e rappresentare ogni possibile interesse in conflitto con quello primario dell'investitore;
- inviare alla Funzione Compliance informativa dei conflitti di interesse individuati al fine di alimentare il registro dei servizi e attività che danno origine a conflitti di interesse pregiudizievoli per i clienti;
- verificare, in collaborazione con il Risk Controller, l'attuazione da parte delle specifiche strutture aziendali delle procedure di gestione dei conflitti ivi definite, con particolare riguardo al rispetto dei presidi posti in essere a mitigazione dei rischi connessi ai conflitti di interesse.

La Funzione Compliance, relativamente alla gestione dei conflitti di interesse, ha il compito di:

- monitorare l'evoluzione della normativa relativa ai conflitti di interesse e valutare la necessità di rivedere le procedure interne di gestione dei conflitti di interesse;
- alimentare il registro dei conflitti in base alle informazioni ricevute dal Responsabile Area Sviluppo e Finanza sui conflitti di interesse da quest'ultimo individuati. Resta inteso, che qualora la Funzione Compliance nello svolgimento delle proprie attività venga a conoscenza di conflitti d'interesse che non risultino incluse nel relativo registro, procederà ad aggiornare il registro, dandone informativa al Responsabile Area Sviluppo e Finanza;
- riportare con cadenza semestrale al Consiglio di Amministrazione la situazione relativa ai conflitti di interesse rilevati e censiti nel Registro;
- verificare il rispetto delle procedure adottate in tema di conflitti di interesse nel rispetto del Piano delle Verifiche approvato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Analisi e Valutazioni: Identificazione delle situazioni di Potenziale Conflitto

La normativa vigente assegna un ruolo centrale alla capacità degli intermediari di identificare correttamente tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse caratterizzanti la prestazione dei servizi di investimento. A tale scopo, la Banca ha individuato nel Responsabile Area Sviluppo e Finanza il soggetto responsabile per la corretta individuazione e segnalazione alla Funzione Compliance delle situazioni di conflitto, fermo restando l'impegno da parte di tutte le strutture aziendali della Banca interessate a evidenziare e rappresentare ogni possibile interesse in conflitto con quello primario dell'investitore. In allegato alla presente policy è fornito il documento "Mappatura dei Conflitti d'interesse potenziale" (Allegato 1), nel quale sono riepilogati i conflitti potenziali (a cui può essere soggetta la Banca e i soggetti rilevanti) individuati in relazione all'attività della Banca.

Il Responsabile Area Sviluppo e Finanza con periodicità semestrale, procede alla revisione del documento al fine di rilevare l'esistenza o meno dei potenziali conflitti.

2.1 Criteri minimi per l'individuazione dei conflitti di interesse

La normativa di riferimento⁵ dispone che, come criterio minimo per determinare i tipi di conflitto di interesse, si prenda in considerazione se l'intermediario, un soggetto rilevante o un soggetto avente con esso un legame di controllo, diretto o indiretto, si trovi in una delle seguenti situazioni:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del cliente (es. collocamento semplice di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati, nel caso in cui il finanziamento erogato dall'intermediario sia tutto o in parte rimborsato con i proventi del collocamento);
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo (es. negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari di propria emissione);
- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato (es. collocamento semplice di strumenti finanziari emessi da partecipanti in misura rilevante alla Banca);
- d) svolgano la medesima attività del cliente (es. gestione di portafogli di investimento e contestuale realizzazione di operazioni di compravendita sul portafoglio titoli di proprietà, aventi ad oggetto i medesimi strumenti finanziari);
- e) ricevano o possono ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio (es. gestione di portafogli e contestuale accordo di retrocessione di commissioni con il negoziatore).

Il Responsabile Area Sviluppo e Finanza individua tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse che possano derivare da:

- interesse diretto della Banca, di un soggetto rilevante o di un soggetto avente con esso un legame di controllo in contrasto con l'interesse del cliente;
- interesse della Banca di un soggetto rilevante o di un soggetto avente con esso un legame di controllo derivante da prestazione congiunta di più servizi a discapito dell'interesse del cliente;
- interesse della Banca di un soggetto rilevante o di un soggetto avente con esso un legame di controllo derivante da rapporti di affari propri in contrasto con l'interesse del cliente;
- interesse di un cliente della Banca in contrasto con quello di un altro cliente.

3. Monitoraggio e Controllo dei conflitti di interesse

Al fine di rilevare efficacemente le situazioni di effettivo conflitto, la Banca opera in maniera distinta, a seconda delle categorie di soggetti coinvolti.

Con specifico riferimento ai conflitti che possono insorgere tra la Banca ed i clienti e tra i singoli clienti, il Responsabile Area Sviluppo e Finanza monitora e mantiene aggiornati i seguenti elenchi:

- soggetti terzi con i quali la Banca ha in essere accordi di retrocessione commissionale;
- convenzioni stipulate con società prodotte per la distribuzione di strumenti, prodotti finanziari e servizi di investimento;
- società con cui la Banca ha rapporti di affari;
- strumenti finanziari emessi dalla Banca;
- clienti che hanno, relativamente al patrimonio investito, un'esposizione rilevante in strumenti finanziari emessi da un unico emittente (è in ogni caso ritenuta rilevante una esposizione tale per cui una parte superiore al 25% del proprio patrimonio risulta esposto nei confronti di un singolo emittente).

Inoltre, riceve dalle altre strutture aziendali le seguenti informazioni:

⁵ Art. 24 Conflitti di interesse rilevanti Regolamento congiunto Consob Banca d'Italia del 29 ottobre 2007.

- Elenco dei clienti nei confronti dei quali la Banca abbia una esposizione creditizia superiore al 2% del patrimonio della Banca, a cura del Risk Controller;
- Elenco di tutti i soggetti rilevanti ai sensi della definizione di cui al paragrafo 2 a cura del Responsabile del Servizio Organizzazione (ovvero per amministratori, componenti del collegio sindacale e soci, dirigenti, dipendenti e ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Banca, che partecipino alla prestazione dei servizi di investimento).

Il Servizio Organizzazione, supportato dalla Segreteria Societaria, provvede quindi a raccogliere dai soggetti rilevanti un'autocertificazione su modulo prestampato in cui essi dichiarano l'eventuale sussistenza di conflitti in merito alle attività da essi effettuate e connesse alla prestazione di servizi di investimento (Allegato 2). Tale attestazione conterrà altresì l'impegno, da parte dei Soggetti Rilevanti, a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione alle informazioni precedentemente fornite.

Il predetto Servizio si occuperà di verificare la corretta compilazione delle attestazioni, nonché, in caso di attestazioni incomplete, scorrette o mancanti, di sollecitare, supportato dalla Segreteria Societaria, i Soggetti Rilevanti alla predisposizione, correzione o integrazione delle stesse.

Spetta al Responsabile Area Sviluppo e Finanza, in funzione delle situazioni di potenziale conflitto individuate e sulla base delle informazioni ricevute secondo le modalità descritte nel presente paragrafo, valutare quali delle casistiche esaminate diano origine a concreti conflitti d'interesse, eventualmente assistito dalla Funzione Compliance. Una volta identificate eventuali situazioni di concreto conflitto di interessi, ove possibile, il Responsabile Area Sviluppo e Finanza individua i presidi organizzativi, procedurali e di controllo per la gestione del conflitto stesso (cfr. par. 4 della presente policy), ovvero – qualora si reputi il conflitto non presidabile e pregiudizievole per il cliente – viene prevista la *disclosure* del conflitto alla clientela (cfr. par. 6 della presente policy).

3.1 Inducement

Per quanto concerne la tematica degli *inducement*, si rimanda all'apposita procedura predisposta dalla Banca (Politica di Gestione degli Incentivi), nella quale sono indicate le linee guida per l'ammissibilità o non degli incentivi nonché delle attività di monitoraggio e controllo al fine di verificare il rispetto della policy.

Si ricorda che non sono ricompresi tra gli *inducement* piccoli doni o manifestazioni di ospitalità di modico valore o comunque eccedenti la normale prassi di cortesia⁶.

4. Gestione dei Conflitti di interesse

Al fine di prevenire e gestire le situazioni di reale conflitto, ed allo scopo di evitare pregiudizi ai clienti, la Banca adotta adeguati presidi organizzativi, procedurali e di controllo.

4.1 Tipologie di conflitto effettivo individuate

Le principali tipologie di conflitti effettivi identificate, per tipologia di servizio prestato, sono di seguito illustrate.

Le informazioni in commento sono riportate sinteticamente nel documento "Descrizione sintetica della politica di gestione dei conflitti di interesse", nel quale sono riepilogati i conflitti effettivi e che è parte integrante dell'Informativa Precontrattuale.

⁶ Considerando n. 32 D2.

Servizio di collocamento e/o distribuzione di prodotti finanziari emessi da Banche o Imprese di Assicurazione

Le principali tipologie di conflitti d'interesse effettivi individuate, relativamente al servizio di collocamento, si riferiscono al collocamento e/o distribuzione di strumenti, prodotti o servizi finanziari o polizze assicurative:

- istituiti e/o emessi dalla banca stessa (Obbligazioni, Azioni);
- emessi da società con le quali sono in corso rapporti d'affari o accordi di retrocessione;
- emessi o gestiti da società con le quali sono presenti rapporti di partecipazione;
- gestiti da società in rapporti d'affari con la Banca (limitatamente al collocamento di OICR).

Servizio di negoziazione in conto proprio

Le principali tipologie di conflitti d'interesse effettivi individuate, relativamente al Servizio di negoziazione in conto proprio sono relative alla negoziazione in contropartita diretta con la clientela di strumenti finanziari di propria emissione. Si ravvisa, inoltre, un conflitto qualora venga eseguito un ordine per un cliente a scapito di altri clienti.

Servizi accessori

Non sono stati ravvisati, nella mappatura effettuata alla data di redazione della presente Policy, conflitti relativi ai servizi accessori prestati.

4.2 Presidi organizzativi

I singoli servizi ed uffici della Banca operano in regime di indipendenza gli uni dagli altri, la responsabilità operativa dei singoli servizi ed uffici è attribuita a soggetti differenti, indipendenti tra loro.

Sono adottate adeguate barriere alla circolazione, all'interno della Banca, di informazioni riservate o comunque non strettamente necessarie al corretto svolgimento delle attività delle divisioni o aree di affari differenti rispetto alla divisione o area di affari depositaria dell'informazione originaria.

Tali barriere sono riconducibili sia a criteri di separatezza fisica (collocazione separata all'interno dei locali della Banca) che tecnologica (impossibilità di accedere ad applicativi e a database differenti da quelli necessari per lo svolgimento della propria attività).

La politica retributiva adottata dalla società è volta alla minimizzazione della possibilità di insorgenza di conflitti.

4.3 Presidi procedurali

I presidi procedurali prevedono l'adozione di un corpus di procedure e normative interne volto a disciplinare:

- il processo di emissione e collocamento degli strumenti finanziari (con specifico riferimento al servizio di collocamento);
- le modalità di pricing degli strumenti di propria emissione negoziati;
- il rispetto del Codice di autodisciplina degli Intermediari Finanziari, varato dall'ABI e il codice etico che disciplina i comportamenti degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali, dei dipendenti e degli addetti di filiale della Banca, anche con riguardo alle informazioni confidenziali, all'operatività

- personale e agli obblighi di riservatezza;
- il rispetto della policy volta a garantire che gli incentivi percepiti dalla, o pagati alla, Banca in relazione alla prestazione dei servizi di investimento non confliggano con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti;
- il processo di esecuzione e trasmissione di ordini attraverso l'adozione della Execution policy e Transmission policy volte a garantire il miglior risultato per il cliente.

La gestione operativa delle situazioni di conflitto di interesse che di volta in volta si manifestano è demandata ai Responsabili di Filiale e/o agli addetti ai Servizi ed Attività di Investimento, coordinati e assistiti dal Responsabile Area Sviluppo e Finanza.

Inoltre, sono previsti automatismi informatici relativamente alle informazioni da rilasciare al cliente sui conflitti di interesse non adeguatamente presidiati. In particolare, in fase di inserimento degli ordini dei clienti la procedura controlla la presenza del conflitto sull'anagrafica dello strumento finanziario oggetto dell'ordine ed in caso positivo produce l'evidenza sull'ordine che il cliente deve sottoscrivere con clausola separata.

4.4 Presidi di controllo

I responsabili delle singole strutture aziendali della Banca sono incaricati di vigilare sull'insorgenza di conflitti d'interesse derivanti dall'operatività effettuata dalla struttura e dalle risorse da essi coordinate.

La Funzione Compliance è incaricata di verificare il rispetto e la regolare applicazione delle procedure adottate per la gestione e l'eventuale *disclosure* dei conflitti d'interesse individuati.

A tale struttura è inoltre attribuita la facoltà di eseguire qualsiasi altra verifica ritenuta necessaria al monitoraggio ed al governo dei conflitti d'interesse.

5. Registro dei Conflitti di interesse

La normativa richiede agli intermediari di istituire ed aggiornare regolarmente un registro, nel quale riportare i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall'impresa, o per suo conto, per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti (art. 26 Regolamento congiunto Consob Banca d'Italia).

Al fine di adempiere agli obblighi normativi la Banca istituisce il Registro dei servizi ed attività in conflitto (di seguito il Registro). La Funzione Compliance è responsabile dell'alimentazione e dell'aggiornamento del Registro, sulla base delle informazioni ricevute dal Responsabile Area Sviluppo e Finanza ad evento (all'insorgere o alla cessazione del conflitto) e periodicamente, almeno semestralmente, in occasione della revisione della mappatura. In particolare, a seguito dell'individuazione delle situazioni di conflitto (anche potenziale) come indicato ai paragrafi 2 e 3, il Responsabile Area Sviluppo e Finanza informa la Funzione Compliance delle fattispecie rilevate che provvede ad aggiornare il Registro con cadenza almeno semestrale. Resta inteso, che qualora la Funzione Compliance nello svolgimento delle proprie attività venga a conoscenza di conflitti d'interesse che non risultino incluse nel relativo registro, procederà ad aggiornare il registro, dandone informativa al Responsabile Area Sviluppo e Finanza.

Con cadenza semestrale, inoltre, il Responsabile Area Sviluppo e Finanza riceve dalla Funzione Compliance il registro per effettuare un controllo su ciascun conflitto di interesse censito, al fine di valutarne la permanenza.

6. Reporting e Disclosure

La Funzione Compliance semestralmente predisponde ed invia al Consiglio di Amministrazione un report nel quale sono evidenziate le situazioni di conflitto che risultano censite nel registro.

6.1 Disclosure al cliente e potenziale cliente al dettaglio

La Banca ha predisposto un documento di sintesi "Informazioni Generali sui conflitti di interesse" nel quale individua la politica generale della Banca per la gestione dei conflitti di interesse; il documento è consegnato al cliente con la documentazione precontrattuale. Nello stesso documento informativo, inoltre, è individuato l'ufficio verso il quale il cliente o potenziale cliente può rivolgersi nel caso necessiti di acquisire ulteriori informazioni relativamente alla politica della Banca in tema di conflitto di interesse.

Il Responsabile Area Sviluppo e Finanza è incaricato di valutare i conflitti di interesse per i quali, malgrado i presidi organizzativi e amministrativi adottati, non sia possibile assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del cliente possa essere evitato. In tal caso, il Responsabile Area Sviluppo e Finanza predisponde un documento standard da fornire al cliente che contenga almeno le informazioni riguardo la natura e la fonte del conflitto, al fine di consentire al cliente di acquisire le informazioni necessarie per lo svolgimento della propria operatività.

In particolare, in fase di inserimento degli ordini dei clienti la procedura controlla la presenza del conflitto sull'anagrafica dello strumento finanziario oggetto dell'ordine ed in caso positivo produce l'evidenza sull'ordine che il cliente deve sottoscrivere con clausola separata. L'operatore pertanto dopo l'accettazione da parte del Cliente, procede ad eseguire l'operazione.

6.2 Diffusione ai soggetti rilevanti

Il Servizio Organizzazione è responsabile della diffusione della presente Policy ai Soggetti Rilevanti della Banca (amministratori, sindaci e soci, dirigenti e dipendenti).

Il Servizio Organizzazione organizza e gestisce, qualora la Banca lo ritenga opportuno, corsi di formazione per il personale della Banca coinvolto nella prestazione dei servizi di investimento relativamente alla gestione dei conflitti di interesse.

La policy è disponibile e scaricabile dalla intranet aziendale insieme alle altre procedure della Banca.

6.3 Evoluzione normativa

La Funzione Compliance provvede al monitoraggio dell'evoluzione della normativa relativa ai conflitti di interesse. In occasione di interventi normativi con impatto rilevante sulle attività di gestione dei conflitti di interesse, la Funzione Compliance, con il supporto del Responsabile Area Sviluppo e Finanza, effettua una complessiva revisione delle presenti procedure di individuazione e gestione delle situazioni di conflitto di interesse al fine di verificarne l'adeguatezza rispetto alle novità normative introdotte.